

*Prefettura di Lecce*Prot.n. *188/NC/OPS*

Lecce, 28 NOV 2016

ALL'ON. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

OGGETTO: Comune di Parabita – Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. - Relazione

PREMESSA

Questa Prefettura, con relazione prot. 212/R/OSP, trasmessa alla S.V. in data 31 marzo 2016¹, proponeva lo scioglimento immediato del Comune di Parabita (LE), ai sensi e per gli effetti dell'art.143 TUEL.

Con missiva del 9.6.2016² - nel fare seguito alla citata proposta di scioglimento ed in riferimento alla nota datata 31.5.2016 del Dipartimento Affari Interni e Territoriali che riteneva "*necessario disporre un accesso ispettivo presso l'Ente per completare l'attuale quadro conoscitivo*" - lo scrivente chiedeva la delega ad esercitare i poteri di accesso ed accertamento di cui all'art.1, comma 4, del Decreto Legge 6 settembre 1982, n.629, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 ottobre 1982, n.726, nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Parabita.

Pertanto, a seguito del D.M. in data 1 luglio 2016, di delega ad esercitare detti poteri, è stato disposto con decreto prefettizio del 18.7.2016³, l'accesso presso il Comune di Parabita, al fine di esperire approfonditi accertamenti sull'attività svolta

¹ Relazione prot. 212/R/OSP in data 31 marzo 2016 (All. 1)

² Nota prot. 429/R/OPS in data 9.6.2016 (All. 2)

³ Prot. n. 580/R/OPS in data 18.7.2016 (All. 3)



dall'Ente e verificare l'eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Al riguardo, con il medesimo provvedimento, è stata nominata una Commissione di Indagine composta dal

omissis

Per le connesse attività di accertamento ed acquisizione di informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attività del Comune di Parabita, è stato contestualmente nominato il Gruppo di Supporto

omissis

La cennata Commissione ha terminato definitivamente l'attività rassegnando le relative conclusioni con relazione depositata in Prefettura il 14 ottobre 2016⁴.

Successivamente, come previsto dall'art 143/comma 3 TUEL, è stato sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, che ha condiviso la presente proposta⁵.

⁴ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL - Relazione del 14.10.2016 (All.4)

⁵ Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, verbale del 21 ottobre 2016 (All.5)



PRESENZA DELL'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE SUL TERRITORIO PROVINCIALE ED IN PARTICOLARE NEL COMUNE DI PARABITA

Giova brevemente premettere che l'esistenza e l'attuale operatività sul territorio salentino di una associazione dalle connotazioni "mafiose" denominata Sacra Corona Unita è ormai un vero e proprio "notorio giudiziario", essendo stata "afferzata in numerose sentenze ormai passate in cosa giudicata, oltre che in numerosissime recenti ordinanze cautelari (sulle quali è maturato il c.d. giudicato cautelare) e sentenze di primo e secondo grado, atti tutti che testimoniano della persistenza di gruppi mafiosi appartenenti alla costellazione della scu tuttora operanti sul territorio salentino".⁶


La "sacra corona unita" ha subito nel tempo una progressiva trasformazione, passando da organizzazione tendenzialmente verticistica - come era almeno nelle aspirazioni originarie dei suoi fondatori e come per qualche tempo si è mantenuta - ad organizzazione "reticolare", nella quale sono frequenti i passaggi da un gruppo a un altro e le riorganizzazioni dei gruppi, essenzialmente finalizzate a conservare il controllo delle attività criminose sul territorio⁷ secondo una divisione per zone⁸

Tutti i gruppi criminali hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico di stupefacenti e delle estorsioni (pur non abbandonandole), rivolgendo l'attenzione sia ai rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, sia a profili economici rappresentati, oltre che dalla tradizionale usura, dal recupero dei crediti, dalla gestione delle vendite giudiziarie nelle esecuzioni immobiliari e dalla connessa azione di turbata libertà degli incanti, dagli investimenti nei supermercati ad analoghe attività imprenditoriali, bar e ristoranti, e nei negozi di giochi e scommesse nel tentativo di inserirsi in modo stabile e profondo, "nei circuiti dell'economia legale".

⁶ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 17 (AII. 6)

⁷ Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - Relazione annuale Febbraio 2016, stralcio p. 90 (AII. 7)

⁸ Mappatura del Sistema Nazionale MA.CR.O. - Quadro schematico dei gruppi mafiosi attivi nella provincia e nelle diverse zone (AII. 8)



In tale contesto si collocano anche la ricerca di collegamenti con ambienti della politica ed il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della pubblica amministrazione.

A tale proposito la Direzione Nazionale Antimafia, nella Relazione annuale del febbraio 2016, ha sottolineato: *“Con riguardo ai rapporti con i rappresentanti delle istituzioni politico amministrative, una costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto di Lecce è, attualmente, quella dell’attenzione ai rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i rappresentanti del mondo politico, all’evidente scopo di accreditarsi quali interlocutori degli amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale – e quindi il consenso che ne deriva – e trovare una via di inserimento nell’ambito delle attività imprenditoriali connesse a quelle della Pubblica Amministrazione...”*.⁹

Per l’ambito territoriale che qui interessa, sempre la Direzione Nazionale Antimafia¹⁰, nel delineare le associazioni criminali ed il riparto territoriale, dà atto dell’esistenza del gruppo di ORISSIS (figlio di ORISSIS da sempre attivo nella zona di ORISSIS al quale è riconosciuta una sorta di autonomia operativa degli stessi ORISSIS (per il “rispetto” dovuto ad un esponente “storico” della sacra corona unita quale ORISSIS

Quest’ultimo sconta la pena dell’ergastolo anche perché mandante, insieme alla moglie ORISSIS ugualmente all’ergastolo, del duplice omicidio, nel 1991, di ORISSIS e della figlioletta di due anni, ORISSIS li. Per tale vicenda è stato condannato all’ergastolo anche il suo uomo di fiducia nonché referente del clan sul territorio, ORISSIS (coinvolto, altresì, nell’operazione ORISSIS di cui si dirà), quale organizzatore del duplice omicidio in questione.

⁹ Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione annuale Febbraio 2016, stralcio p.105 (All. 7)

¹⁰ Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione annuale Febbraio 2016, stralcio p.94 (All. 7)



Le indagini dei carabinieri del ROS - implementate dal significativo contributo del collaboratore di giustizia **ORISSIS** I, e soprattutto dai recenti sviluppi giudiziari di cui si dirà in seguito -, hanno ulteriormente comprovato l'esistenza e delineato l'operatività di una frangia dell'organizzazione mafiosa denominata sacra corona unita, che opera nel territorio comunale di Parabita e in quello dei comuni contermini.¹¹

Anche la recente pronuncia del Tribunale di Lecce¹² ha attualizzato l'azione e i settori di maggior interesse della frangia del sodalizio mafioso che controlla i comuni di Casarano, Matino, Parabita e paesi limitrofi, di cui, lo si ripete, è capo storico l'ergastolano **ORISSIS** ¹³ detto **ORISSIS** Se", attualmente detenuto nel regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, O.P., con condanna all'ergastolo.

Detta sentenza ha condannato 19 soggetti affiliati o vicini al clan **ORISSIS** tra cui lo stesso **ORISSIS** , a complessivi 185 anni di reclusione, **per reati di associazione mafiosa, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti**, di detenzione illegale di armi comuni da sparo, di estorsione e corruzione con l'aggravante delle modalità mafiose, a seguito dell'operazione dei Carabinieri del ROS di Lecce, denominata **ORISSIS**

Il **ORISSIS** , secondo la ricostruzione giudiziaria e la citata sentenza n. 741/16, **(che lo ha condannato in quanto responsabile del reato di cui all'art.416 bis c.p. ed altri delitti, alla pena di anni 20 di reclusione ridotta**

¹¹ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p.18 (All. 6). Cfr anche Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 23 (All. 9)

¹² Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16 (All. 9)

¹³ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 18 (All. 6)

¹⁴ Sulla rilevanza dell' "accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata" cfr Tar Lazio, Sez.I, 24.2.2016, n.3419/2016 REG.PROV.COLL.

¹⁵ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16 (All. 9)



grazie al rito abbreviato di un 1/3 rispetto alla pena complessiva di anni 30, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici) ha preso parte al sodalizio mafioso con ruolo di vertice (perché gestiva gli affari dell'associazione anche in sostituzione del padre, **ORUSSIS** capo storico del gruppo e detenuto), "tanto da impartire direttive a **ORUSSIS** suo vero e proprio *alter ego*, oltre che persona di estrema fiducia" ¹⁶.

Si legge infatti, nella sentenza ultima¹⁷, che "egli è promotore e comunque dirigente tanto dell'associazione mafiosa quanto di quella finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La pena base, ai sensi della più grave ipotesi sub e) deve attestarsi - pur in considerazione della oggettiva gravità dei reati, della più che negativa personalità del **ORUSSIS** come lumeggiata dalle condotte ascritte in questo procedimento e dell'elevatissima intensità del dolo - in misura sostanzialmente coincidente con gli elevatissimi minimi edittali ... al fine di adeguare la complessiva pena finale al concreto disvalore dei fatti contestati" ¹⁸.

Come emerge dalla citata ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce e dalla sentenza di ottobre 2016¹⁹, il clan **ORUSSIS** nel corso degli anni, ha acquisito il controllo pieno del territorio di Parabita. Ciò è avvenuto grazie alla "forza" operativa e di intimidazione riconosciuta allo stesso clan "sia da parte dei soggetti che vivono nell'illecito (che vi si sottomettono o che evitano di entrare in contrasto) sia dalla popolazione, che - in caso di necessità - fa riferimento ai rappresentanti del clan per avere aiuto, così di fatto contribuendo ancor più all'affermazione del metodo mafioso e della potenza del gruppo criminale, incrementandone la stessa forza di intimidazione" ²⁰.

¹⁶ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 33 (AII.6)

¹⁷ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16 (AII.9)

¹⁸ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 243 (AII.9)

¹⁹ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 23 (AII.9)

²⁰ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 49 (AII.6)




Come afferma la sentenza del Tribunale di Lecce del 12 ottobre scorso "Il clan *ORUSSIS*, nella composizione soggettiva svelata dalla presente indagine, ..." ha posto in essere "in Parabita e nei comuni limitrofi - zona sottoposta ad un ferreo, inesorabile ed egemonico controllo del clan - una serie di attività illecite...occupando tutti gli spazi criminali delle associazioni di stampo mafioso (ivi compreso, come si è visto, il potere politico) ed ottenendo che semplici cittadini, commercianti ed imprenditori abbiano trovato del tutto normale, in caso di furti, o di dissidi o di crediti non riscossi, rivolgersi per l'individuazione dei responsabili dei reati o per la composizione dei conflitti a *ORUSSIS* e ai suoi collaboratori e non alla forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria.."

Nella pronuncia giudiziaria in questione si giunge invero ad affermare con assoluta chiarezza "la conclamata capacità [ndr del gruppo mafioso] di inquinare l'Amministrazione comunale, ottenendo come contropartita del proprio sostegno elettorale ad alcuni candidati, "favori" di vario genere (assunzioni e vantaggi in rapporti di lavoro già in essere) nonché contributi di carattere economico a beneficio del sodalizio, dei singoli associati e dei sodali detenuti in carcere, il tutto a perfetto riscontro - ancora una volta - di quanto riferito dal collaboratore di giustizia Massimo DONADEI".²¹

EVIDENZE GIUDIZIARIE RELATIVE AL COINVOLGIMENTO DI AMMINISTRATORI LOCALI DEL COMUNE DI PARABITA

Le evidenze relative al coinvolgimento di amministratori locali del comune di Parabita sono emerse dalle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato anche l'Ente locale e, in primo luogo, l'operazione dei Carabinieri del R.O.S. - Sezione Anticrimine di Lecce, denominata *ORUSSIS* che ha portato all'arresto dell'ex

²¹ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 132 (AII. 9)



ORASSIS

in esecuzione dell'

Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nr. 3780/12 RGNR - nr. 29/12 DDA - nr. 2359/13 RGGIP, emessa in data 14.12.2015 dal GIP del Tribunale di Lecce, su conforme richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.²²

Oltre al citato amministratore, presunto responsabile del reato di concorso esterno in associazione mafiosa (avendo il *ORASSIS* chiesto il rito ordinario, lo stato del procedimento è agli inizi del dibattimento), destinatari della misura cautelare in questione sono stati altri n. 21 soggetti, ritenuti affiliati a vario titolo alla frangia dell'organizzazione mafiosa "*sacra corona unita*" operante nel Comune di Parabita e in altri Comuni del sud Salento.

La suddetta ordinanza ha posto in evidenza "*l'esistenza di chiare manifestazioni di collusione del sodalizio con rappresentanti dell'amministrazione locale*" e, in particolare, la sussistenza di un "***vero e proprio patto di scambio politico mafioso in forza del quale il ORASSIS, pur non essendo inserito organicamente nel sodalizio mafioso, di fatto, si è dimostrato a completa disposizione di esso fornendo un contributo specifico, consapevole e volontario, oltre che continuativo ai fini della conservazione e del rafforzamento della capacità operativa del gruppo.***"²³

Nella citata sentenza, il Tribunale²⁴ precisa che, pur non essendo l'episodio relativo al *ORASSIS* "oggetto del presente procedimento" (in quanto, come detto, sarà giudicato con rito ordinario), "... in relazione ad esso ci si può limitare ad osservare, ai fini che in questa sede rilevano, e precipuamente per dimostrare la capacità del sodalizio mafioso di crearsi **importanti e pervasive contiguità nel settore politico**, che il Tribunale del Riesame, nel confermare la valutazione già operata in sede cautelare dal Giudice per le indagini preliminari, ha tra l'altro rilevato

²² Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP (All. 6)

²³ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 121(All. 6)

²⁴ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 132 (All. 9)



che **"la disponibilità manifestata dal ORUSSIS nei confronti del clan, rivelatrice di un pesante condizionamento mafioso nei confronti dell'Amministrazione comunale integra, a parere del Tribunale, gli estremi del concorso esterno in associazione mafiosa e non solo quelli del reato di cui all'art. 416 ter cp (scambio elettorale politico-mafioso)... Nel caso del ORUSSIS è emerso dalle indagini come l'accordo prevedesse non solo e non tanto il "pagamento di somme di denaro o di altre utilità in cambio dell'appoggio elettorale da parte del clan mafioso (condotta che avrebbe integrato il delitto di cui all'art. 416 ter cp), ma anche la costante messa a disposizione da parte del "politico" della funzione pubblica da lui impersonata in favore dei futuri e molteplici interessi del clan, assumendo il ruolo efficacemente descritto dallo stesso Provenzano del santo in paradiso..."**

Invero, già secondo il Giudice per le Indagini Preliminari, la disponibilità manifestata dal ORUSSIS nei confronti del clan sarebbe **"rivelatrice di un pesante condizionamento mafioso nei confronti della stessa amministrazione comunale".²⁵**

Al riguardo, viene sottolineata **"l'enorme valenza anche simbolica del controllo che il clan ha via via conquistato di parte delle istituzioni cittadine, avendo il ORUSSIS [ndr. capo del locale sodalizio criminale] ed i suoi uomini supportato (in maniera pubblica e palese) la campagna elettorale e l'elezione di alcuni esponenti politici locali che attualmente ricoprono peraltro cariche di assoluto prestigio (ORUSSIS), la cui vicinanza al consesso malavitoso è di dominio pubblico e non fa che accrescere la fama di "potenza" dell'associazione sul territorio e nel consesso sociale nel quale la stessa opera e prospera".²⁶**

Le intercettazioni riferite nella citata ordinanza hanno evidenziato come il ORUSSIS fosse stabilmente a disposizione dell'organizzazione, sia con erogazioni economiche sia per richieste di altro tipo, in vista di un preciso tornaconto elettorale.

²⁵ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 131 (All.6)

²⁶ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 59 (All. 6)



Detto impegno elettorale del clan viene espresso significativamente nelle frasi pronunciate dal *ORUSSIS* nel suo dialogo con *ORUSSIS* (che ne riporta fedelmente il contenuto a *ORUSSIS*) " avete perso il santo in Paradiso" e "non venite più sul comune, non cercate più un c..... perché non vi guadagnate più un c...."²⁷.

Tali assunti hanno trovato autorevole conferma anche nella successiva e recentissima **sentenza n.741/2016**, in relazione agli elementi sul concorso esterno nell'associazione mafiosa dell'Assessore *ORUSSIS* del Comune di Parabita - *ORUSSIS* , laddove si afferma che "..... nel caso del *ORUSSIS* è emerso dalle indagini come l'accordo prevedesse non solo e non tanto il "pagamento" di somme di denaro o di altro utilità in cambio dell'appoggio elettorale da parte del clan mafioso (condotta che avrebbe integrato il delitto di cui all'art.416ter c.p.), ma anche la costante messa a disposizione da parte del "politico" della funzione pubblica da lui impersonata in favore dei futuri e molteplici interessi del clan, assumendo il ruolo efficacemente descritto dallo stesso *ORUSSIS* del "Santo in Paradiso....."²⁸.


La sentenza di condanna del Tribunale di Lecce, come si dirà più avanti, sottolinea in più punti il controllo conquistato dal clan sulle istituzioni cittadine e la "conclamata capacità di inquinare l'amministrazione comunale".²⁹

Non è un caso se la **Corte di Cassazione penale**, nella sentenza dello scorso aprile, aveva confermato l'ordinanza del Tribunale sulla misura cautelare degli arresti domiciliari per *ORUSSIS* , ritenendo che lo stesso, in considerazione del "**ruolo pubblico già svolto**" e alla "**rete di rapporti intessuti in tale funzione**", potesse "**continuare a favorire i soggetti non ancora individuati del sodalizio criminale**

²⁷ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP , p. 128 (All. 6)

²⁸ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 97 (All. 9)

²⁹ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p.136 e p.132 (All. 9)



in esame grazie anche ai contatti con amministratori ancora in carica e indicati come vicini alla associazione mafiosa. ³⁰

Sempre con riferimento al **ORISSIS** il GIP ha ritenuto, circa l'eventuale ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo causale fornito all'associazione, che "è impensabile (e forse anche materialmente impossibile) pensare ad un improvviso "divorzio", tenuto conto dell'impegno tuttora in corso dell'indagato in politica e del sostegno assicurato dall'associazione a lui ed al suo gruppo politico di appartenenza..."³¹, e degli "interessi economici dell'associazione diretta dal **ORISSIS** in stretta correlazione con gli ambienti della pubblica amministrazione... ancora esistenti ed anzi in progressiva ascesa"³², rivelando in ciò un condizionamento ben più ampio del singolo esponente politico.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARABITA

L'Amministrazione comunale di Parabita è stata rinnovata con le consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, che hanno visto vincente la lista denominata **ORISSIS** **ORISSIS**, lista riconducibile al centro-destra, che ha ottenuto n. 8 seggi, con candidato Sindaco **ORISSIS** che aveva già rivestito la suddetta carica nella precedente compagine amministrativa del periodo 2010/2015.

All'indomani delle suddette elezioni amministrative venivano eletti n. 12 Consiglieri comunali e, con decreto sindacale n. 15/2015 del 5 giugno 2015, veniva nominata la Giunta comunale, composta da:

ORISSIS

³⁰ Cass. Pen., sez. VI, 8.4.2016, n. 18448/16, p. 7 (All. 10)

³¹ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 225 (All. 6)

³² Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 226 (All. 6)



ORISSIS

Dall'analisi dei voti ottenuti dai singoli candidati nelle diverse sezioni³³, emerge che il candidato più suffragato della suddetta lista e comunque il più votato della suddetta tornata elettorale, è risultato **ORISSIS**. Il maggior numero dei quali è stato riportato nella sezione elettorale n. 1 ricomprensente la "zona 167" dove insistono gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alcuni dei quali sono risultati occupati abusivamente da esponenti ovvero loro familiari della locale criminalità organizzata.

Appare rilevante evidenziare che attraverso il confronto degli indirizzi di residenza degli esponenti del clan **ORISSIS** e lo stradario aggregato per Sezione elettorale del Comune di Parabita, la Commissione di Indagine ha riferito che alla citata Sezione n. 1 appartengono diversi esponenti della locale consorteria criminale, condannati con la recente sentenza n. 741/16 del 12 ottobre 2016 del Tribunale di Lecce - Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari,³⁴ tra cui **ORISSIS**


ORISSIS

All'indomani delle elezioni del 31 maggio 2015, la situazione politico-amministrativa del Comune di Parabita evidenzia, sin da subito, una forte instabilità interna che inizia con le dimissioni, a solo un mese dalle elezioni, del **ORISSIS** **ORISSIS** e che prosegue con la decisione del Sindaco, a ottobre 2015, di azzerare l'intera Giunta, con revoca dei precedenti decreti di nomina, per poi vararne una nuova identica alla precedente alla fine del mese di ottobre 2015, con la riconferma dello stesso **ORISSIS**. L'arresto di **ORISSIS**, avvenuto a dicembre 2015, determina un nuovo rimpasto nel mese di marzo 2016,

³³ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL - Relazione del 14.10.2016, pp. 34 e ss. (All. 4)

³⁴ Tribunale di Lecce - Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16 (All. 9)

³⁵ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL - Relazione del 14.10.2016, p. 35 (All. 4)



con la nomina di un nuovo Vicesindaco e l'ingresso di un nuovo Assessore nelle fila dell'esecutivo, secondo lo schema ben descritto dalla Commissione d'Indagine a cui si rinvia.

LA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE - RISULTANZE

Dal punto di vista metodologico la Commissione ha proceduto a svolgere mirati accertamenti sull'attività amministrativa dell'Ente locale, avendo come punto di partenza le evidenze giudiziarie esistenti, al fine di verificare l'eventuale presenza di collegamenti tra l'Amministrazione comunale di Parabita ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso operante su quel territorio.

Pertanto, sono stati analizzati gli appalti, i contratti e i servizi che dalla lettura dell'ordinanza del GIP di Lecce presentavano aspetti interessati da fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da condotte antiggiuridiche, ponendo particolare attenzione agli atti adottati dall'Amministrazione comunale, nel periodo gestionale 2010-2016, nei sottoindicati settori, risultati particolarmente permeabili al complesso sistema affaristico - corruttivo creato con la rilevante partecipazione degli esponenti del clan dominante sul territorio.

SETTORE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

In tale ambito la Commissione d'indagine ha messo in luce le discutibili modalità di affidamento del servizio di igiene urbana, ma soprattutto le assunzioni di esponenti del clan *ORISSIS* tra i quali, come già detto, lo stesso capoclan - *ORISSIS* condannato in primo grado *ORISSIS* di reclusione ed altri sodali anch'essi già condannati in primo grado.

La società in questione è la *ORISSIS* che svolge il servizio in parola in virtù di proroghe disposte dallo stesso Comune (ordinanze sindacali e deliberazioni di Giunta), in attesa, dapprima, della definizione delle procedure di gara



curate dall'Ambito Ovissis e, successivamente del completamento della nuova procedura di aggiudicazione del servizio da parte dell'?

Ovissis.

La Commissione si è soffermata sull'originario affidamento alla citata società Ovissis il cui procedimento è stato caratterizzato da un complesso susseguirsi di provvedimenti, inizialmente diretti alla provvisoria aggiudicazione alla ditta Ovissis, per un'offerta annua pari ad Euro 941.027,16, a cui è seguita la definitiva aggiudicazione alla Ovissis seguito di una procedura di verifica della anomalia della offerta proposta dalla Ovissis le cui risultanze non sono state ritenute dalla Commissione comunale sufficienti a giustificare l'offerta economica medesima (nonostante i chiarimenti formalmente comunicati).

Pertanto, con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico Ovissis veniva disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Ovissis delle prestazioni relative all'appalto dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana, per la durata di mesi 24 decorrenti dal mese successivo a quello di stipula del contratto Ovissis, sottoscritto in data Ovissis e per un costo complessivo annuale pari a €1.045.886,13 a fronte dei €945.759,96 dell'anno precedente.

Come cennato, tra i dipendenti assunti da Ovissis a partire dal 1° gennaio 2010 (durante l'Amministrazione del Ovissis e a tre mesi dalle elezioni vinte dall'attuale Ovissis), risultano aver prestato servizio presso la suddetta ditta, per il tramite di agenzie di lavoro interinale,



il capo clan (*ovissis*) condannati in primo grado, come già detto, rispettivamente a 20 anni e a 14 anni di reclusione ³⁶; gli stessi vengono stabilizzati il 3 aprile 2013, esattamente un mese dopo la data di decorrenza del contratto *ovissis* sottoscritto il 20.02.2013, per la durata di 24 mesi, con *ovissis* che negli anni precedenti effettuava il servizio in regime di proroga. Tra gli assunti figurano anche (*ovissis*) anch'egli stabilizzato nella stessa data, indicato nella citata ordinanza del GIP di Lecce tra le "persone integrate o contigue al clan *ovissis*" e familiari di esponenti del clan. In realtà giova rilevare come alla stabilizzazione degli esponenti del clan malavitoso, corrisponda l'aumento del costo annuale del servizio di raccolta dei rifiuti che diventa pari ad € 1.045.886,13, con notevole aggravio per le finanze dell'Ente.


Questi i dati riportati nella Relazione della Commissione d'Indagine³⁷:

ANNO	COSTO ANNUALE RSU (IVA inclusa)	Numero personale a tempo indeterminato
2009	€ 758.993,40	24
2010	€ 888.295,92	24 (dal 31.5.2010, n. 23 unità)
2011	€ 888.295,92	27
2012	€ 945.759,96	27

³⁶Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL- Relazione del 14.10.2016, (**Al. 4**) pp. 52 e ss.. In particolare, a tre mesi dalle elezioni amministrative che si sono svolte in Parabita il 28 e 29 marzo 2010, hanno iniziato a lavorare per (*ovissis*) per il tramite di agenzie di lavoro interinale:

ovissis

³⁷ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL- Relazione del 14.10.2016, p. 49 (**Al. 4**)



2013	€ 1.045.886,13	33 (di cui 6 stabilizzati)**
2014	€ 1.045.886,13	33
2015	€ 1.045.886,13	33
2016	€ 1.045.886,13	33 (dal 2.3.2016, n. 32 unità)

Le assunzioni ottenute per il tramite di agenzia interinale e poi consolidate attraverso l'azienda appaltatrice del servizio RSU, (di cui si parla in più occasioni nell'ordinanza del GIP e nella sentenza dell'ottobre 2016) sono elementi di indubbia gravità che, dall'esame del contesto ambientale e delle modalità di affidamento del servizio, sollevano da ogni dubbio circa l'assoluta permeabilità dell'amministrazione comunale al condizionamento del clan, costituendo elemento ritenuto di fondamentale rilevanza dalla interpretazione giurisprudenziale.³⁸

La relazione della Commissione d'Indagine ha altresì rilevato che nella suddetta ditta hanno prestato (o prestino tutt'ora servizio) anche altri affiliati al clan o loro familiari.

oressis erano dunque colleghi di lavoro, in quanto prestavano servizio, in qualità di operatori ecologici, nella ditta (oressis che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani in Parabita e, quelle "rare volte che il oressis decideva di recarsi al lavoro" era proprio il oressis a passare da casa del oressis I per accompagnarlo).³⁹

Si cita, di seguito, lo stralcio di un dialogo intercettato tra oressis oressis io del 28.02.2015⁴⁰


"Omissis

oressis fammi un favore...se ce la fai oggi, altrimenti vai lunedì...fai un salto e vai a

³⁸ TAR Lazio, Sez.I, 24.2.2016, n.3419

³⁹ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 33 (All. 6)

⁴⁰ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 94 (All. 6)



La circostanza che poi non vi sia stato effettivamente né un incremento dell'orario lavorativo a favore dei sodali *ORISSIS* né l'assunzione di *ORISSIS* assolutamente inconferente ai fini della presente relazione, può essere derivata, come già riferito, da varie condizioni, tra le quali l'inchiesta giudiziaria che ha portato all'arresto dello stesso amministratore locale e l'instabilità politica manifestatasi all'interno dell'Amministrazione all'indomani delle elezioni del maggio 2015 e appianatasi solo nel successivo mese di ottobre, all'incirca un mese e mezzo prima dal suddetto arresto.

Il collaboratore di giustizia *ORISSIS* con riferimento alle amministrative del 2010, dichiarava: "...il nostro gruppo ha appoggiato *ORISSIS* *ORISSIS* e la sua giunta. In particolare abbiamo sostenuto *ORISSIS* *ORISSIS*. Mio fratello *ORISSIS* fu invece avvicinato direttamente da *ORISSIS* *ORISSIS* che gli promise in caso di elezione dei posti di lavoro all'interno dell'impresa per la raccolta di rifiuti che opera su Parabita, cosa che effettivamente si è concretizzata ed infatti vi lavorano *ORISSIS*

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Anche in tale ambito la Commissione ha rilevato che parte degli alloggi in questione risultano occupati abusivamente da soggetti appartenenti al clan *ORISSIS*. Tra questi figurano affiliati che sono stati condannati con la recente sentenza n. 741/16 del Tribunale di Lecce-Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari o loro familiari, quali: *ORISSIS*

⁴⁵ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 147 (All. 9)



ODISSIS i per associazione a delinquere di tipo mafioso, nonché di ODISSIS, affiliato al clan ODISSIS collaboratore di giustizia; la moglie di ODISSIS, affiliato al clan ODISSIS condannato ODISSIS i di reclusione. E ancora: la moglie di ODISSIS, affiliato al clan ODISSIS attualmente detenuto per omicidio della piccola ODISSIS la sorella della convivente del già citato ODISSIS.

Le situazioni di occupazioni abusive (che dal censimento effettuato dalla Polizia Municipale nel mese di aprile 2016 risultano essere in totale n.12)⁴⁴ sono state segnalate da ODISSIS all'Amministrazione Comunale, sia con le rituali attività (diffida e invio copia del decreto di rilascio) di cui all'art. 22 L.R. 54/1984, sia con specifiche note relative a criticità nella gestione del patrimonio pubblico e legate al mancato pagamento degli oneri condominiali al responsabile dell'autogestione, inviate anche al fine di conoscere l'eventuale effettivo disagio delle famiglie e le determinazioni assunte.⁴⁵


Tuttavia dagli atti in possesso degli Uffici di ODISSIS, non emerge, secondo quanto riferito dallo stesso Ente gestore, un'attività di effettivo contrasto alle occupazioni abusive o di riscontro alle suddette richieste da parte del Comune di ODISSIS

mentre risulta emessa, in un solo caso di occupazione abusiva,⁴⁶ un'ordinanza sindacale di sgombero (ODISSIS proprio nei confronti della Sig.ra ODISSIS, convivente

⁴⁴ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL- Relazione del 14.10.2016, pp. 59 e ss. con allegato il Censimento effettuato dalla Polizia Municipale nel mese di aprile 2016 (All. 4)

⁴⁵ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL- Relazione del 14.10.2016, pp. 59 e ss. con allegata Nota Arca Sud Salento n. 3054 del 06.10.2016 con relativi allegati. (All. 4)

⁴⁶ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL- Relazione del 14.10.2016, pp. 59 e ss. con allegata Nota Arca Sud Salento n. 3054 del 06.10.2016 con relativi allegati. (All. 4)



di ORISSIS, affiliato dapprima al clan ORISSIS poi collaboratore di giustizia, di cui sopra si è fatto riferimento.⁴⁷

Per la "complessa situazione" di abusivismo esistente nel Comune di ORISSIS, ha interessato anche la competente Procura con una querela cumulativa, in data 21.10.2013, nei confronti degli occupanti abusivi.⁴⁸

L'inerzia del Comune rispetto alla problematica delle occupazioni abusive ha, pertanto, comportato che gli esponenti della locale criminalità organizzata continuassero ad occupare abusivamente gli alloggi in argomento, disattendendo, al contempo, le attese dei legittimi aventi diritto all'assegnazione, in virtù della graduatoria ufficiale risalente all'anno 2006 (si veda, al riguardo, la GRADUATORIA definitiva riportante la data del 12.09.2006, nella quale sono stati individuati n. 7 aventi diritto).⁴⁹

La Commissione d'indagine ha altresì accertato⁵⁰ che n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica, sempre di proprietà di ORISSIS, sono stati assegnati con provvedimento sindacale, per il periodo di un anno, a soggetti non rientranti nella graduatoria ufficiale degli aventi diritto all'assegnazione, risalente al 12.09.2006.

Una delle **assegnazioni, previa requisizione, adottata dal ORISSIS** ORISSIS 23.3.2011, è stata disposta a favore di ORISSIS pregiudicato, in ordine al quale è emersa "una assidua frequentazione con i fratelli ORISSIS". Inoltre "in tempi recenti sono costanti le sue frequentazioni con ORISSIS".


⁴⁷ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, pp. 59 e ss. con allegata Ordinanza sindacale di sgombero n. 20 del 14.06.2011 nei confronti di Pavin Irma Rita. (All. 4)

⁴⁸ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, pp. 61 e ss. con allegata Nota Arca Sud Salento n. 2463 del 29.07.2016 (All. 4)

⁴⁹ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, p. 64, con allegata Nota Arca Sud Salento n. 2463 del 29.07.2016 (All. 4)

⁵⁰ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, p.62 (All.4)

⁵¹ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, p.63 (All.4)



Dette condotte amministrative, anche del capo dell'Amministrazione locale, notoriamente viziate da illegittimità per carenza dei presupposti fattuali e normativi, costituisce ulteriore dimostrazione di come il clan ORISSI Sabbia conseguito in concreto dei vantaggi per gli affiliati, loro familiari o soggetti legati da rapporti di frequentazione con gli stessi che potevano, al bisogno, occupare abusivamente gli alloggi senza timore di sgombero, bensì con l'avallo di esponenti della giunta comunale sempre pronti a soddisfare i bisogni e le necessità del clan ORISSI


SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

Nel settore in esame è stata confermata dalla Commissione quanto già rilevato nella originaria richiesta di scioglimento diretta dell'Ente proposta dallo scrivente e segnatamente la metodologia utilizzata dall'Amministrazione per l'assegnazione delle misure di sostegno sociale. Si è riscontrato infatti **il reiterarsi degli stessi nominativi tra i beneficiari di contributi economici erogati ed i voucher-buoni lavoro** – sempre riferibili ad appartenenti alla criminalità organizzata - attributi per le prestazioni lavorative occasionali, solo formalmente assegnati con sorteggio pubblico poiché questa procedura era solitamente disimpegnata dalla esclusiva presenza del responsabile del servizio e di una dipendente comunale tranne che in pochi casi dove si parla genericamente di "presenti"⁵².

Le cennate prestazioni sociali risultano infatti assegnate ad esponenti (e familiari) della locale criminalità organizzata, tra i quali i già menzionati, ORISSI
 ORISSI S condannati per 416 bis c.p., in primo grado
 rispettivamente ORISSI S Tra i familiari,
 risultano, ancora una volta, la moglie (oltre che il figlio) di ORISSI S la
 moglie di ORISSI S; la moglie di ORISSI S

In alcuni casi, nell'ambito di uno stesso nucleo familiare, sono stati concessi in un medesimo anno contributi economici a entrambi i coniugi, come avvenuto sempre

⁵² Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL- Relazione del 14.10.2016, p. 69 (All. 4)



per **OVISSIS** e la moglie, destinatari entrambi del beneficio negli anni 2012 e 2013. Come si vedrà, il suddetto **OVISSIS** è stato anche assegnatario di voucher buoni lavoro, al pari del figlio **OVISSIS** ndr. quest'ultimo, come già visto, ha anche prestato servizio come operatore ecologico presso **OVISSIS**.

Al riguardo la Commissione, al cui lavoro si rinvia sul punto, ha proceduto ad una precisa elencazione dei beneficiari che dimostra, ancora una volta, la chiara attenzione e dedizione della Amministrazione locale nei confronti degli esponenti malavitosi del territorio⁵³.

Come riscontrato anche dalla Commissione d'Indagine, tale inconfutabile circostanza è stata ulteriormente accertata a seguito dell'audizione del 12 ottobre 2016 dinanzi alla detta Commissione⁵⁴, del **OVISSIS** **OVISSIS** secondo il quale per gli anni 2010/2011 erano presenti alla procedura di sorteggio anche gli interessati all'attribuzione dei voucher, "successivamente il sorteggio si è svolto alla mia presenza ed alla presenza di un'altra dipendente comunale dei servizi sociali [...]. **Non erano presenti altri soggetti**".⁵⁵

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE


Nell'ambito delle **attività produttive**, il GIP del Tribunale di Lecce ritiene che alcuni locali commerciali erano gestiti da esponenti del clan ed in particolare, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia **OVISSIS** risulta che il capo clan **OVISSIS** investiva il denaro provento delle attività illecite in alcune attività commerciali⁵⁶, gestite dallo stesso **OVISSIS**: per il tramite di prestanome. Tra questi, **OVISSIS** intestatario, come indicato dalla stessa ordinanza, del bar

⁵³ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, pp. 66 e ss (AII. 4)

⁵⁴ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, p 69(AII. 4)

⁵⁵ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, p. 69 con allegato Verbale di audizione ex responsabile Servizio AA.GG. e Servizi al Cittadino del 12.10.2016. (AII.4)

⁵⁶ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 25 (AII. 9)



denominato " *ORISSI S* ", nonché di una sala scommesse anch'essa ubicata nel Comune di Parabita.⁵⁷

Il predetto *ORISSI S* anch'egli condannato, in primo grado, a 12 anni e 2 mesi di reclusione per associazione a delinquere di tipo mafioso⁵⁸, è stato indicato quale preposto alla gestione del locale ex bar *ORISSI S* in possesso dei requisiti professionali, nella comunicazione di SCIA effettuata *ORISSI S*

ORISSI S menzionata nell'ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce quale persona vicina al capo clan *ORISSI S*

Al citato bar *ORISSI S*, come in precedenza esposto, aveva fatto riferimento anche il collaboratore di giustizia *ORISSI S* : " [...] Inoltre, *ORISSI S* *ORISSI S* si promise a mio fratello *ORISSI S* la gestione del bar del Santuario che però non fu possibile assegnargli, ragion per cui si preoccuparono di parlare direttamente con il gestore del bar *ORISSI S* sito di fronte al Comune ed a fianco all'Ufficio postale perché lasciasse la gestione a condizioni convenienti a mio fratello. [...]"⁶³

In proposito appare opportuno sottolineare che tali dichiarazioni sono richiamate anche nell'ultima sentenza del Tribunale di Lecce⁶⁴, a riprova della "conclamata capacità dell'organizzazione criminale di inquinare l'Amministrazione

⁵⁷ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p.60 (AII. 6)

⁵⁸ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16 (AII. 9)

⁵⁹ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL- Relazione del 14.10.2016, pp. 78 e ss., con allegata SCIA presentata il 14/06/2013 al SUAP del Comune di Parabita da Cataldi Cinzia. (AII. 4)

⁶⁰ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL - Relazione del 14.10.2016, pp. 78 e ss. (AII. 4)

⁶¹ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, pp. 43-44 (AII. 6)

⁶² Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 122 (AII. 6)

⁶³ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 122 (AII. 6)

⁶⁴ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 132 (AII. 9)



Comunale, ottenendo come contropartita del proprio sostegno elettorale ad alcuni candidati "favori" di vario genere".

FORNITURE DI BENI E SERVIZI E PERMESSI A COSTRUIRE.

La verifica degli atti amministrativi adottati nel periodo gestionale 2010-2016, svolta dalla Commissione di indagine, ha disvelato quella complessa rete di affari posti in essere con l'appoggio del clan e l'inerzia della cittadinanza locale, sostanzialmente impossibilitata ad intervenire in alcun modo in tali dinamiche commerciali che dovrebbero rappresentare per converso la "spina dorsale dell'economia locale". In particolare esse concernono, come è dato evincere dalla relazione della Commissione d'Indagine⁶⁵, il ricorso ad affidamenti in economia a carattere fiduciario, con specifico riferimento al settore della energizzazione del territorio, della gestione del verde pubblico, della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e dell'assegnazione di lotti PIP a ristoro di lavori eseguiti sugli stessi impianti⁶⁶, ovvero ipotesi di varianti relative a permessi a costruire in favore di una società *ORISSIS* *ORISSIS*, di cui era socio l'assessore *ORISSIS*.

Tali episodi evidenziano quanto meno ipotesi di condotte antiggiuridiche che vengono censurate dall'art 143/comma 3 TUEL.

Al riguardo, giova solo evidenziare il particolare ruolo svolto dal citato Assessore *ORISSIS*, fratello di *ORISSIS*, coniugata con *ORISSIS* fratello dei *ORISSIS*, in alcune vicende amministrative in materia urbanistica e segnatamente in occasione del rilascio di un permesso in variante, il quale, già assessore comunale al ramo in questione e socio della *ORISSIS* *ORISSIS* ha seguito l'intero procedimento in palese violazione dell'art.78, comma 3, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, secondo cui "I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori

⁶⁵ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL- Relazione del 14.10.2016, pp. 71 e ss (All.4)

⁶⁶ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL- Relazione del 14.10.2016, p.71 (All. 4)



pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato".

Si segnala che sul detto assessore, oltre alle vicende giudiziarie⁶⁷ ed alle disinvolute dinamiche amministrative in materia urbanistica di cui si è detto, pesano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia *ODISSIS* il quale con riferimento alle elezioni amministrative del 2010 ha dichiarato quanto segue: "Durante le elezioni amministrative del 2010 il nostro gruppo ha appoggiato *ODISSIS* *ODISSIS* e la sua giunta. In particolare abbiamo sostenuto *ODISSIS* [...] *ODISSIS* invece, è stato supportato in quanto nostro parente ed infatti, possiamo dire, che lui è l'uomo del clan all'interno dell'amministrazione e si fa portavoce di tutte le nostre istanze".⁶⁸ A detti contenuti fa riferimento anche la sentenza più volte citata⁶⁹ del Tribunale di Lecce nella parte in cui si riportano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia *ODISSIS* sul sostegno elettorale assicurato dal clan nelle amministrative *ODISSIS*. Giova ribadire che anche nella tornata elettorale *ODISSIS* è evidenziato il sostegno del clan.⁷⁰

CORI ULTRAS PARABITA CALCIO A SOSTEGNO DELL' *ODISSIS* *ODISSIS* "MARCIA DELLA LEGALITÀ"


La Commissione ha ribadito, altresì, la rilevanza di un evento già segnalato dallo scrivente in occasione della originaria richiesta di scioglimento diretto della Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 143 TUEL, e segnatamente quello verificatosi il **10 gennaio 2016**, in *ODISSIS* (LE), nel corso dell'incontro di

⁶⁷ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, p. 40 (All. 4)

⁶⁸ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 122 (All. 6)

⁶⁹ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 147 (All. 9)

⁷⁰ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, pp. 34 e ss (All. 4); cfr anche Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 128 (All. 6); Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p.97 (All. 9) e la presente relazione, p. 16.



Odeì S&S

CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE

Al termine della suddetta, complessa ed articolata analisi, la Commissione nel rassegnare le conclusioni sul lavoro svolto, rappresenta che il quadro complessivo dei fatti e circostanze riportati, anche alla luce delle diverse pronunce dell'Autorità Giudiziaria, rivela elementi *"sul collegamento, ovvero sull'influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali, restando comunque determinanti, da un lato, l'accertata o notoria diffusione della criminalità organizzata sul territorio interessato"*⁷⁶ e, dall'altro, l'interferenza della stessa sulla funzionalità dell'ente.

La Commissione ha rimesso, per le valutazioni, allo scrivente, la relazione conclusiva.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Pur non essendo necessario nel caso di specie, per le innumerevoli risultanze sia da parte dell'Autorità Giudiziaria sia dalla Commissione d'Indagine, giova rammentare che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un

⁷⁵ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, p. 82, con allegata nota Reparto Operativo-Comando Carabinieri Lecce n. 313/21-1-4 del 30.09.2016, (AII.4)

⁷⁶ Cons. St., Sez. III, 6 marzo 2012 n. 1266; Cfr in proposito anche Tar Lazio, Roma, Sez. I, Sentenza del 7 ottobre 2013 n. 8670



rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato.⁷⁷

Invero, l'art. 143 comma 1, nel testo novellato dall'art. 2, comma 30 della Legge 94/2009, richiede che detta situazione sia resa significativa da elementi "concreti, univoci e rilevanti" su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi o da compromettere il buon andamento o l'imparzialità degli amministratori comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono quindi ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia fatti definiti tali per concretezza in quanto "assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale".⁷⁸


Occorre ricordare infine che le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme e non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.⁷⁹

Con riferimento alle vicende giudiziarie ed ai riscontri che hanno interessato il Comune di Parabita, la consistenza e unidirezionalità degli elementi e dei riscontri fattuali, rilevati dalla Commissione d'indagine a consolidamento del quadro conoscitivo delineato dall'Ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce n.2359/13

⁷⁷ Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023, Cons.St., Sez.III, 10.12.2015, n.197; Tar Lazio, Sez. I, 24.2.2016, n. 3419/2016 REG. PROV. COLL.

⁷⁸ Cons. St. Sez. III 10.12.2015, n. 197/2016

⁷⁹ Ex plurimis Cons. St. Sez. VI, 10.3.2011, n. 1547, Cons. Stato Sez.III, 16.2.2015 n.4529.



RGGIP del dicembre 2015, dalla sentenza di Cassazione Penale che ha confermato gli arresti domiciliari per **ORUSSS** e e dalla recentissima sentenza di condanna n.: **ORUSSS** permette una fondata percezione della loro forte e decisa valenza rivelatrice dei collegamenti esistenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata e dei conseguenti condizionamenti dell'attività amministrativa.


Si determina la costruzione di **un intero sistema di collegamenti e di rapporti intessuti tra i diversi soggetti fondata su circostanze specifiche, considerate nel loro articolato complesso ed idonee a qualificare quegli elementi, ben oltre l'accertata e notoria diffusione sul territorio di Parabita della criminalità organizzata e la consapevolezza da parte degli amministratori del ruolo del ' **ORUSSS** e dei suoi sodali.**

Il quadro giudiziario richiamato, unito alla complessa attività svolta dalla Commissione, ha confermato invero le risultanze della originaria richiesta dissolutoria proposta dallo scrivente, e **segnatamente un "sistema" dove i medesimi soggetti partecipano, beneficiandone, ad uno scambio politico-mafioso che ha avuto il proprio terreno di coltura nel clima di intimidazione generato dall'associazione e nell'abbassamento del livello di guardia rispetto a condotte antiggiuridiche** (financo conniventi con gli interessi del clan).

In tale contesto, appare assai rilevante la sostanziale "passività" della cittadinanza che quasi inesorabilmente sembra accettare o rassegnarsi alle disinvolute gestioni della cosa pubblica posta in essere dalla Amministrazione guidata dal **ORUSSS** **ORUSSS**, sempre attenta alle esigenze del clan malavitoso locale ed ai suoi appartenenti che a sua volta assicura ogni forma di supporto, da quello elettorale alle altre insite nella cattiva gestione amministrativa dell'Ente.

I cittadini - si legge nell'ordinanza⁸⁰ con riferimento ad un episodio emblematico, concernente la pubblicazione sulla propria bacheca *face-book* in data 2.6.2015, dell'esplicito commento di **ORUSSS** "**andate a zappare tutti la vittoria**

⁸⁰ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p.131 (Al. 6)



*è nostra” - “sono stati posti al corrente che ora il clan **ORUSSIS** non è più solo in grado di operare nelle tradizionali attività illecite..., ma è in grado anche di fare affari direttamente con la pubblica amministrazione, grazie alla infedeltà istituzionale di uomini disposti ad asservire la funzione pubblica agli interessi del clan mafioso, in cambio del suo sostegno quanto meno elettorale⁸¹...”.*

Il legame tra ambito politico e organizzazione criminale era dunque talmente forte e radicato sul territorio che non ostentavano a pubblicizzarlo entrambi, anche sui *social*, dando così chiari messaggi alla popolazione dell'alleanza politico-mafiosa,... e del fatto che l'organizzazione criminale era in grado di controllare “pezzi” importanti delle istituzioni pubbliche, evidentemente nei confronti della stessa riverenti e riconoscenti. Si ricorda che l'allora v **ORUSSIS** aveva ricevuto più consensi elettorali proprio nella zona di residenza di affiliati al clan tra cui lo stesso **ORUSSIS**

Dai riscontri effettuati dalla Commissione d'Indagine e dalle cennate pronunce giudiziarie emerge che molti benefici erano corrisposti, oltre che a soggetti appartenenti al clan, anche a loro familiari.

E' emerso infatti che, come rappresentato dalla Commissione d'Indagine ⁸², una serie di occupazioni abusive degli alloggi popolari, erogazioni di contributi economici e voucher-buoni lavoro, assunzioni presso la società **ORUSSIS** ed opportunità economico imprenditoriali, andavano a favore degli esponenti del clan, loro familiari o soggetti legati da rapporti di frequentazione con gli stessi. In sostanza l'Amministrazione diveniva una sorta di distributore, a disposizione dell'organizzazione criminale per le diverse tipologie di benefici ad essa

⁸¹ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p.129 (All.6)

⁸² Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL- Relazione del 14.10.2016, pp. 59 e ss. (All.4)



assicurati⁸³, chiaro segnale di una inequivocabile influenza del clan sulla vita dell'ente.⁸⁴

Come noto, le relazioni parentali all'interno dei gruppi organizzati di tipo mafioso e, nel caso di specie, del clan **ODUSSRS** costituiscono un punto di forza che contribuisce a garantire la coesione e la stabilità dello stesso, lo spirito solidaristico tra associati per il raggiungimento dei fini comuni⁸⁵ e rappresentano, altresì, una delle chiavi ermeneutiche, insieme alle amicizie e frequentazioni, utili ad orientare le valutazioni del quadro d'insieme⁸⁶. E non vi è dubbio che tali elementi siano riscontrabili nel sistema in esame. Ed invero sia dagli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo sia dalle risultanze giudiziarie emerge una fitta rete di parentele, di affinità, di contiguità, di connivenze e assidue frequentazioni di amministratori locali con soggetti appartenenti all'organizzazione criminale che getta una luce di diffusa ed incontrollabile illegalità nell'ambito dell'amministrazione comunale.


Come finora emerso, il requisito normativo della **concretezza** degli elementi sussiste in quanto fondato sulla realtà storica, accertata attraverso l'esame documentale, sulle evidenze probatorie acquisite nelle indagini, sulle intercettazioni, sulla collaborazione con la giustizia intrapresa da **ODUSSRS** sulla recente sentenza che ha definitivamente svelato gli assetti della locale criminalità organizzata di tipo mafioso facente capo al clan **ODUSSRS**. L'univocità di detti elementi inoltre è chiara perché gli stessi erano rivolti al beneficio, incontestabile, di esponenti del clan nei diversi ambiti già citati (sistemazioni lavorative, alloggi, benefici economici, gestione di attività produttive e commerciali).

⁸³ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, pp. 45 e ss. (All.4)

⁸⁴ Commissione d'Indagine ex art 143/2 comma TUEL– Relazione del 14.10.2016, pp.71 e ss.(All.4)

⁸⁵ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 226 (All. 9)

⁸⁶ Cons. Stato Sez. III, 23.1.2014, n. 727/2014




Infine la **rilevanza** del quadro delineato, come anche dei singoli elementi che lo compongono, è data dalla circostanza che l'azione dell'ente veniva deviata dal perseguimento dei fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi dei componenti il clan.

L'attualità del condizionamento viene confermata dalla reale esistenza degli interessi del sodalizio, come chiaramente espresso dalla Suprema Corte nella sentenza che, annullando l'ordinanza del Tribunale delle Libertà di Lecce, conferma gli arresti domiciliari del **OMISSIS**.

"D'altro canto che **gli "interessi" economici dell'associazione diretta dal OMISSIS** in stretta correlazione con gli ambienti della pubblica amministrazione siano ancora esistenti ed anzi in progressiva ascesa, è dimostrato dalle chiarissime intercettazioni sopra commentate.....Del tutto evidente risulta, quindi, la esistenza attuale di quegli interessi dell'associazione alla cui realizzazione il OMISSIS ha finora cooperato, il che deve portare a ritenere assolutamente sussistenti le esigenze cautelari che, verificate, non possono che portare all'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, non potendosi ritenere neppure in concreto idonea ad incidere sul relevantissimo rischio di reiterazione a misura più attenuata degli arresti domiciliari, tenuto conto del fatto che tale misura è chiaramente inefficace per recidere i legami (ed i conseguenti possibili contatti) esistenti tra l'indagato e, da un lato, gli altri componenti del clan che non verranno attinti da questa misura e, **dall'altro, i suoi compagni di partito che siedono nelle poltrone istituzionali e che, verosimilmente, potranno con lui cooperare** (se non sottoposto alla massima cautela) a proseguire nelle condotte di supporto agli interessi del clan mafioso, verso il quale **sia il OMISSIS che altri suoi sodali di compagine politica sono in chiaro "debito"**.⁸⁸

⁸⁷ Cass.Pen., Sez. VI, 8.4.2016, n.18448 (All. 10)

⁸⁸ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 226 (All. 6)



Tale pervasiva influenza dell'organizzazione mafiosa emersa chiaramente dagli esiti del procedimento conclusosi nella recente sentenza di ottobre⁸⁹, ha determinato dunque **un quadro di palese alterazione delle libera elezione** degli organi elettivi del Comune per la conseguente capacità di compromettere il buon andamento della cosa pubblica, il regolare funzionamento dei servizi ed il libero esercizio dei diritti civili, minando così il sereno svolgimento dell'attività dell'intero apparato amministrativo.

Infatti, la citata sentenza del Tribunale di Lecce n 741 del 12 ottobre 2016 ha posto in rilievo **"l'enorme valenza anche simbolica del controllo che il clan ha via via conquistato di parte delle istituzioni cittadine, avendo il OÙSS&S ed i suoi uomini supportato (in maniera pubblica e palese) la campagna elettorale e l'elezione di alcuni esponenti politici locali che attualmente ricoprono peraltro cariche di assoluto prestigio (assessore e vicesindaco), la cui vicinanza al consesso malavitoso è di dominio pubblico e non fa che accrescere la fama di potenza dell'associazione sul territorio e nel consesso sociale nel quale la stessa opera e prospera"**.


In tale contesto, invero, non desta clamore l'espressione, già citata, che emerge da uno **"specifico episodio che portava alla luce la convergenza di interessi tra politica e mafia"**⁹⁰, con cui lo stesso OÙSS&S si definiva, a dire del collaboratore di giustizia OÙSS&S "santo in Paradiso".

Il riferimento è alle frasi pronunciate dallo stesso OÙSS&S nei confronti degli esponenti del sodalizio criminale nel corso di un dialogo con OÙSS&S **OÙSS&S avete perso il santo in Paradiso" e "non venite più sul comune, non cercate più un c...o perché non vi guadagnate più un c...o."**⁹¹

⁸⁹ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16 (All. 9)

⁹⁰ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 124 (All.6)

⁹¹ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, pp. 128-129 (All. 6)



La più volte citata sentenza di condanna⁹² precisa che "Il *OVUSSRS* appreso dal *OVUSSRS* che il clan aveva deciso di votare un altro candidato – abbiamo già un altro che dobbiamo votare – si era immediatamente rivolto proprio a *OVUSSRS* *OVUSSRS* rivendicando un suo immediato intervento".

Infatti la palese conferma dello stretto rapporto tra il clan *OVUSSRS* il *OVUSSRS* e gli altri amministratori eletti, risulta, si torna a sottolineare, dall'eloquente commento pubblicato da *OVUSSRS* sulla sua bacheca face-book in data 2 giugno 2015, in cui il predetto posta "**andate a zappare tutti la vittoria è nostra**", ossia l' "Amministrazione [è] conquistata"⁹³.

Dunque nel caso di specie, è stato accertato un complesso **reticolo di fatti e legami** tra la politica locale e le organizzazioni criminali operanti sul territorio, caratterizzato dai già richiamati episodi di corruttela ed affarismo, evidente sintomo del condizionamento dei predetti amministratori con tangibili conseguenze di carattere amministrativo e gestionale dell'Ente medesimo.⁹⁴

La ragionevolezza e la concretezza della ricostruzione effettuata trova ulteriore conferma in quanto evidenziato dagli organi giudiziari sulla "**costante messa a disposizione da parte del politico della funzione pubblica da esso impersonata** (in maniera eclatante dal *OVUSSRS* in favore dei futuri e molteplici interessi del clan".... autodefinitosi "santo in Paradiso"⁹⁵, e sulla "conclamata capacità [del clan] di inquinare l'Amministrazione comunale"⁹⁶.

⁹² Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 139 (All. 9)

⁹³ Tribunale di Lecce, GIP, ordinanza 14.12.2015, nr. 2359/13 RGGIP, p. 131 (All. 6)

⁹⁴ Cons. St. Sez. III, 10.12.2015 n. 197/2016 "La prognosi sfavorevole al sano, limpido, fisiologico esplicarsi delle libertà democratiche nella vita dell'ente, per via dell'inquinamento mafioso, si deve fondare su un quadro indiziario fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c."

⁹⁵ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 97 (All. 9); Cass.Pen., Sez.6, 8.4.2016, n.18448 (All.10)

⁹⁶ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 132 (All. 9)



Una menzione particolare merita la vicenda delle assunzioni degli esponenti del clan o ad esso contigue presso la società : *OMISSIS* che disimpegna il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Parabita, la cui condotta si connota mediante meccanismi di completa adesione al "sistema Parabita" sin qui delineato, sin dalla fase di aggiudicazione del servizio e continuata con la successiva assunzione a tempo indeterminato di alcuni esponenti del sodalizio criminale, con rilevante aggravio dei costi del servizio sia per l'amministrazione che per l'azienda.

In detto contesto ambientale, caratterizzato come cennato dalla melliflua presenza di dinamiche distorsive dell'interesse pubblico, non desta meraviglia quanto osservato dal Tribunale di Lecce nel più volte richiamato passaggio della motivazione della sentenza laddove si legge che *"lo spessore criminale dell'organizzazione mafiosa in oggetto è stato rivelato dalla conclamata capacità di inquinare l'Amministrazione comunale, ottenendo, come contropartita del proprio sostegno elettorale ad alcuni candidati, "favori" di vario genere (assunzioni e vantaggi in rapporti di lavoro già in essere), nonché contributi di carattere economico a beneficio del sodalizio, dei singoli associati e dei sodali detenuti in carcere"*.⁹⁷

Alla luce di quanto fin qui esposto non sembra possano esservi dubbi sulla sussistenza degli elementi di cui all'art.143 TUEL quali presupposti per l'esercizio del potere di scioglimento, sia in ragione degli elementi fattuali solo ulteriormente confermati ed ampliati rispetto alla originaria richiesta dissolutoria proposta dallo scrivente, sia in relazione ai più volte richiamati pronunciamenti dell'Autorità giudiziaria penale che ha tradotto in prove, e non in meri indizi, le valutazioni e le evidenti forme di condizionamento e collusione descritti, da ultimo, nella relazione di indagine.

⁹⁷ Tribunale di Lecce- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Sent. 12.10.2016, n. 741/16, p. 132 (All. 9)



Invero, giova rammentare che la Cassazione Penale, nel confermare gli arresti domiciliari al *ORUSS*, ha ricordato la "palese messa a disposizione del ruolo della funzione pubblica rivestito dal *ORUSS*" e il rafforzamento del prestigio e della capacità intimidatoria del clan proprio attraverso detta disponibilità dell'ente, nonché le ulteriori utilità per il gruppo criminale quali il sostentamento degli affiliati, il contributo alla sistemazione lavorativa dei suoi membri. La sentenza precisa anche che "la composizione del sodalizio era soggettivamente più vasta di quella oggetto dell'indagine e che anche altri amministratori erano in qualche modo vicini al gruppo in questione"⁹⁸ così sottolineando non solo la perdurante necessità della misura cautelare nei confronti del *ORUSS*, ma anche il condizionamento di più amministratori locali.

Se il Consiglio di Stato⁹⁹ ha ritenuto plausibile l'ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale, a maggior ragione la fattispecie dell'art. 143 comma 1 TUEL sussiste nel caso di specie, dove ricorre quel *quid pluris* di elementi e fatti accertati attraverso la citata sentenza di condanna¹⁰⁰, un giudicato penale cautelare¹⁰¹, l'attività espletata dalla Commissione d'Indagine.


Non sembra residuare alcun dubbio, pertanto, sulla pervasiva influenza dell'organizzazione mafiosa, emersa chiaramente dal "sistema" di favori di cui questa godeva da parte dell'Amministrazione (contributi, voucher lavori, assunzioni, tolleranza delle occupazioni abusive, spazi commerciali ed economici), nonché dal quadro di collegamenti, diretti e indiretti, e di palese alterazione della libera elezione degli organi elettivi del Comune di Parabita con conseguente capacità del clan di compromettere, attraverso il sostegno elettorale ed il successivo condizionamento, il

⁹⁸ Cass Pen, Sez VI, 8.4.2016, n 18448, p. 7 (All. 10)

⁹⁹ Ex plurimis, Cons St. Sez III, 28.9.2015, n 4529; Cons St., Sez III, 10 dicembre 2015, n 197/2016

¹⁰⁰ Trib di Lecce, GGIP, 12.10.2016, n 741/2016

¹⁰¹ Cass Pen, Sez VI, 8.4.2016, n 18448 (All. 10)



buon andamento della cosa pubblica, il regolare funzionamento dei servizi ed il libero esercizio dei diritti civili.


Ad avviso dello scrivente, detto patologico sistema ha minato il sereno svolgimento dell'attività dell'intero apparato amministrativo, determinando altresì un pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica a causa del pieno e pressochè incontrastato controllo sul territorio esercitato dal sodalizio mafioso operante sul territorio in questione.

Ciò trova conferma, come più volte ribadito, anche nel rassegnato atteggiamento della cittadinanza, assolutamente inibita da qualsiasi tentativo di partecipazione alla gestione della cosa pubblica da quel complesso ed articolato sistema affaristico reso ancor più efficace dalla asfissiante presenza del clan *ORUSSO* sempre pronto ad impedire, in una sorta di attività di mutuo soccorso con l'Amministrazione, il regolare e sereno svolgimento delle funzioni amministrative per l'erogazione dei servizi ed in ultima analisi delle stesse dinamiche democratiche ad esse sottese.

Per le riferite ed ampiamente descritte circostanze, lo scrivente, anche alla luce delle risultanze delle attività svolte dalla Commissione d'indagine, conferma l'assoluta necessità di procedere allo scioglimento dell'Amministrazione comunale di Parabita, ex art. 143 del Testo unico degli enti locali.

IL PREFETTO

Claudio Palomba



Prefettura di Lecce

AREA I ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

ALLEGATI RELAZIONE

- **All.1 – Relazione Prot.N.212/R/OPS del 31 marzo 2016**
- **All.2 – Nota Prot.n.429/R/OPS del 9 giugno 2016**
- **All.3 – Decreto Prefettizio Prot.n.580/R/OPS del 18 luglio 2016**
- **All.4 – Relazione conclusiva Commissione Indagine ex art.143 TUEL + Allegati**
- **All.5 – Verbale Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica del 21 ottobre 2016**
- **All.6 – Tribunale di Lecce Sez.GIP - Ordinanza del 14.12.2015 n.2359 RGGIP**
- **All.7 – Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale – Febbraio 2016**
- **All.8 – Mappatura Clan**
- **All.9 – Tribunale di Lecce Sez.GIP – Sentenza del 12.10.2016, n.741/16**
- **All.10 – Cassazione penale – Sezione VI – 8.4.2016, N.18448**

17A01856

